

Articolo 2

Contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE

1. Se la quota del valore complessivo dei mezzi propri di una BCN dell'area dell'euro aumenta a causa di un aumento della sua ponderazione con effetto dal 1° gennaio 2019, tale BCN dell'area dell'euro trasferisce alla BCE, alla data di trasferimento, l'importo determinato ai sensi del paragrafo 3.
2. Se la quota del valore complessivo dei mezzi propri di una BCN dell'area dell'euro si riduce a causa di una diminuzione nella sua ponderazione con effetto dal 1° gennaio 2019, tale BCN dell'area dell'euro riceve dalla BCE, alla data di trasferimento, l'importo determinato ai sensi del paragrafo 3.
3. Alla data in cui il Consiglio direttivo approva i conti finanziari della BCE per l'esercizio finanziario 2018 o prima di tale data, la BCE effettua il calcolo e conferma a ciascuna BCN dell'area dell'euro l'importo che la BCN considerata trasferisce alla BCE, laddove si applichi il paragrafo 1, o l'importo che tale BCN riceve da parte della BCE, laddove sia applicabile il paragrafo 2. Fatti salvi eventuali arrotondamenti, ciascun importo da trasferirsi o riceversi è calcolato moltiplicando il valore complessivo dei mezzi propri per la differenza assoluta tra la ponderazione di ciascuna BCN dell'area dell'euro al 31 dicembre 2018 e la ponderazione della stessa con effetto dal 1° gennaio 2019, e dividendo il risultato per 100.
4. Ciascun importo descritto nel paragrafo 3 è dovuto in euro al 1° gennaio 2019, ma è effettivamente trasferito alla data di trasferimento.
5. Alla data di trasferimento, la BCN dell'area dell'euro o la BCE soggette all'obbligo di trasferire un importo in virtù dei paragrafi 1 o 2, trasferiscono altresì separatamente gli interessi maturati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di trasferimento su ciascuno dei rispettivi importi dovuti da tale BCN dell'area dell'euro e dalla BCE. I trasferenti e riceventi di tali interessi sono i medesimi trasferenti e riceventi degli importi sui quali tali interessi sono maturati.
6. Se il valore complessivo dei mezzi propri è inferiore a zero, gli importi da trasferirsi o riceversi in virtù dei paragrafi 3 e 5 sono regolati in direzioni opposte rispetto a quelle specificate nei paragrafi 3 e 5.

Articolo 3

Adeguamento dei crediti pari alle attività di riserva in valuta conferite

1. I crediti delle BCN dell'area dell'euro sono adeguati con effetto dal 1° gennaio 2019 conformemente all'adeguamento delle rispettive ponderazioni. Il valore dei crediti delle BCN dell'area dell'euro con effetto dal 1° gennaio 2019 è indicato nella terza colonna della tabella contenuta nell'allegato della presente decisione.
2. Ciascuna BCN dell'area dell'euro, in virtù della presente disposizione e senza necessità alcuna di ulteriori formalità o atti, si considera aver trasferito o ricevuto il 1° gennaio 2019 il valore assoluto del credito in euro indicato a fianco del proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell'allegato della presente decisione, laddove il segno negativo «-» fa riferimento al credito che la BCN dell'area dell'euro trasferisce alla BCE e il segno «+» al credito che la BCE trasferisce alla BCN dell'area dell'euro.
3. Il primo giorno di operatività del sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) successivo al 1° gennaio 2019, ogni BCN dell'area dell'euro trasferisce o riceve il valore assoluto dell'importo in euro indicato a fianco del proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell'allegato della presente decisione, laddove il segno positivo «+» fa riferimento all'importo che la BCN dell'area dell'euro trasferisce alla BCE e il segno negativo «-» fa riferimento all'importo che la BCE trasferisce alla BCN dell'area dell'euro.
4. Il primo giorno di operatività di TARGET2 successivo al 1° gennaio 2019, la BCN dell'area dell'euro o la BCE soggette all'obbligo di trasferire un importo in virtù del paragrafo 3, trasferiscono altresì separatamente gli interessi maturati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di trasferimento su ciascuno dei rispettivi importi dovuti da tale BCN dell'area dell'euro e dalla BCE. I trasferenti e riceventi di tali interessi sono i medesimi trasferenti e riceventi degli importi sui quali tali interessi sono maturati.

Articolo 4

Disposizioni generali

1. Gli interessi maturati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, e dell'articolo 3, paragrafo 4, sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari al tasso d'interesse marginale più recente utilizzato dall'Eurosistema nelle sue aste per le operazioni di rifinanziamento principali.

